

XII COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari sociali)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

Disposizioni in materia di alleanza terapeutica, di consenso informato e di dichiarazioni anticipate di trattamento. Nuovo testo C. 2350, approvato in un testo unificato dal Senato, C. 625 Binetti, C. 784 Rossa, C. 1280 Farina Coscioni, C. 1597 Binetti, C. 1606 Pollastrini, C. 1764-bis Cota, C. 1840 Della Vedova, C. 1876 Aniello Formisano, C. 1968-bis Saltamartini, C. 2038 Buttiglione, C. 2124 Di Virgilio e C. 2595 Palagiano (<i>Seguito dell'esame e conclusione</i>)	106
ALLEGATO (Nuovi emendamenti del relatore)	112

SEDE REFERENTE

Martedì 1° marzo 2011. — Presidenza del vicepresidente Gero GRASSI. — Interviene il sottosegretario di Stato per la salute Eugenia Maria Roccella.

La seduta comincia alle 13.50.

Disposizioni in materia di alleanza terapeutica, di consenso informato e di dichiarazioni anticipate di trattamento.

Nuovo testo C. 2350, approvato in un testo unificato dal Senato, C. 625 Binetti, C. 784 Rossa, C. 1280 Farina Coscioni, C. 1597 Binetti, C. 1606 Pollastrini, C. 1764-bis Cota, C. 1840 Della Vedova, C. 1876 Aniello Formisano, C. 1968-bis Saltamartini, C. 2038 Buttiglione, C. 2124 Di Virgilio e C. 2595 Palagiano.

(*Seguito dell'esame e conclusione*).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo nella seduta del 16 febbraio 2011.

Gero GRASSI, *presidente*, avverte che è stato richiesto che la pubblicità dei

lavori della seduta odierna sia assicurata anche attraverso l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, dispone l'attivazione del circuito.

Avverte, altresì, che sul nuovo testo della proposta di legge C. 2350 risultante dagli emendamenti approvati, è pervenuto, oltre ai pareri già espressi, anche il parere della Commissione giustizia, che in data 22 febbraio 2011, ha espresso parere favorevole con osservazioni.

Avverte, infine, che il relatore ha presentato emendamenti (*vedi allegato*).

Domenico DI VIRGILIO (PdL), *relatore*, illustra gli emendamenti 1.300, 3.300, 7.300, 7.301 e 9.300, tutti volti a recepire le condizioni apposte al parere della V Commissione, fatta eccezione per l'emendamento 7.300 che recepisce, invece, la condizione apposta al parere della I Commissione.

Il sottosegretario Eugenia Maria ROCCELLA esprime parere favorevole sugli emendamenti del relatore.

Anna Margherita MIOTTO (PD) chiede una breve sospensione della seduta per

valutare compiutamente il contenuto degli emendamenti presentati dal relatore e per presentare eventuali subemendamenti.

Antonio PALAGIANO (IdV) giudica negativamente il fatto che gli emendamenti del relatore si limitino, sostanzialmente, a recepire le condizioni poste dalla V Commissione per escludere che dall'approvazione della proposta di legge in esame possano derivare nuovi oneri a carico della finanza pubblica. A suo avviso, infatti, molte altre condizioni e osservazioni formulate dalle Commissioni in sede consultiva meriterebbero di essere recepite, a partire dalla osservazione apposta al parere della I Commissione con la quale si chiede di rivedere il testo dell'articolo 1 della proposta di legge definendo in modo chiaro e univoco la fattispecie penale dell'eutanasia e la relativa pena. Conclude associandosi alla richiesta formulata dalla collega Miotto di una breve sospensione dei lavori per dare modo ai gruppi di predisporre eventuali subemendamenti agli emendamenti presentati dal relatore.

Paola BINETTI (UdC), nell'esprimere un orientamento favorevole sul contenuto degli emendamenti presentati dal relatore, annuncia la presentazione in Aula di alcuni emendamenti diretti a migliorare il testo della proposta di legge in esame, chiedendo al presidente quale sia il termine per la loro presentazione.

Gero GRASSI (PD), *presidente*, con riferimento alla richiesta di una breve sospensione dei lavori avanzata dai deputati Miotto e Palagiano, volta alla presentazione di subemendamenti, fa presente che, pur comprendendo le ragioni che ne sono alla base, tale richiesta non può essere accolta poiché per prassi in questa fase dell'*iter* legislativo compete al solo relatore valutare la presentazione di emendamenti volti a recepire i pareri espressi dalle Commissioni competenti in sede consultiva. In questo caso, peraltro, gli emendamenti del relatore recepiscono condizioni apposte dalla V Commissione

ex articolo 81, comma 4, della Costituzione, e pertanto la non subemendabilità risulta rafforzata dalla specifica previsione regolamentare relativa al procedimento in Assemblea che esclude la subemendabilità degli emendamenti risultanti dalle condizioni testuali della V Commissione.

Quanto alla richiesta della deputata Binetti, fa presente che gli emendamenti per l'Assemblea potranno essere presentati, come da Regolamento, fino a 24 ore prima dell'inizio della discussione degli articoli del provvedimento.

Livia TURCO (PD) ricorda come il suo gruppo abbia partecipato all'esame del provvedimento con serietà e impegno, nel tentativo di porre delle norme che fossero di utilità a coloro che vivono una fase della vita caratterizzata da grande fragilità e debolezza. Proprio per questa ragione che ritiene di dover esprimere tutto il suo rammarico di fronte a un atteggiamento di proterva chiusura della maggioranza, incapace di ascoltare non solo le posizioni della minoranza ma anche quelle del mondo medico-scientifico, che ha preso una posizione netta nel documento presentato in occasione del convegno di Terni del 2009, e quelle provenienti dal mondo dell'associazionismo.

L'orientamento del suo gruppo pertanto è assolutamente negativo nei confronti del testo in esame, testo che mortifica la dignità della persona, la tutela della salute e che non considera punto sostanziale la relazione di fiducia tra medico, paziente e familiari; questo testo inoltre non rispetta ma anzi lede il codice deontologico del medico, introducendo norme irragionevoli, come peraltro sottolineato dal suo gruppo anche presso la I Commissione, durante l'esame in sede consultiva.

Infine, esprime imbarazzo per gli emendamenti presentati dal relatore, che dimostrano ancora una volta che sulle questioni sostanziali per la salute dei cittadini chi legifera è la Commissione bilancio e che la maggioranza non intende

reperire risorse finanziarie a favore dei soggetti in stato vegetativo o nella fase terminale della vita.

Laura MOLTENI (LNP), nell'esprimere piena condivisione sul percorso fin qui seguito e sulla conduzione dei lavori della Commissione, ritiene che nella fase della discussione in Assemblea ci sia tutto lo spazio per approfondire ulteriormente le questioni al centro del dibattito odierno e per presentare, eventualmente, ulteriori proposte migliorative del testo in esame, sotto forma di emendamenti.

La Commissione approva l'emendamento 1.300 del relatore.

Maria Antonietta FARINA COSCIONI (PD) chiede al Presidente di dare conto delle sostituzioni pervenute.

Gero GRASSI, *presidente*, dà conto delle sostituzioni pervenute.

La Commissione approva con distinte votazioni gli emendamenti 3.300, 7.300, 7.301 e 9.300 del relatore.

Anna Margherita MIOTTO (PD), nel richiamare quanto detto dalla collega Turco, annuncia il voto contrario del gruppo del partito democratico sulla proposta di conferire il mandato al relatore a riferire favorevolmente in Assemblea.

Marco CALGARO (Misto-ApI) esprime rammarico per il fatto che, nonostante il positivo lavoro svolto in Commissione, non si è ancora riusciti a migliorare alcuni punti qualificanti del testo in esame. In particolare, ritiene che andrebbe sicuramente rivista la norma sul consenso informato contenuta nel comma 9 dell'articolo 2, che – stante l'incertezza portata dall'espressione « evento acuto » rischia di generare incertezza e gravi equivoci in sede applicativa. Allo stesso modo, ritiene che sia necessario rivedere la disciplina sul consenso informato dei minori, distinguendo fra minori di età superiore ai 14 anni e minori di età

inferiore. Infine, ritiene sbagliato il modo in cui all'articolo 3 viene disciplinata la possibilità di sottrarsi ai trattamenti di alimentazione e idratazione che rischia di vedersi opposto un obbligo di mantenimento di tali trattamenti fino alla morte del paziente.

Conclude, esprimendo un forte auspicio affinché sia possibile rivedere i punti citati se davvero si vuole dare senso a quella alleanza terapeutica fra medico e malato che non può che escludere ogni ipotesi di accanimento terapeutico. Per tali ragioni, annuncia il proprio voto di astensione sulla proposta di conferire il mandato al relatore a riferire favorevolmente in Assemblea.

Antonio PALAGIANO (IdV) fa presente che il testo licenziato a suo tempo dal Senato risentiva delle forti lacerazioni tra le forze politiche conseguenti al caso di Eluana Englaro e che ora, trascorso diverso tempo, si sarebbe aspettato che il dibattito politico assumesse toni più pacati e ragionevoli. Le sue aspettative invece restano deluse e si continua, da parte della maggioranza, a non voler vedere le gravi incongruenze anche scientifiche contenute nel testo. Al riguardo, fa presente, anzitutto, che il testo in esame non risponde all'obiettivo fondamentale di conferire certezza alla volontà del paziente, garantita dal consenso informato, che i padri costituenti – fra i quali Aldo Moro che si distinse nel denunciare il rischio dell'onnipotenza della scienza medica – vollero al centro delle disposizioni e dei fini dell'articolo 32 della Costituzione.

Più in particolare, fa riferimento al divieto esplicitato nel testo di sospendere acqua e nutrizione considerati sostegni vitali, mentre lo stesso divieto non sembra essere esteso alla ventilazione, oppure alla sospensione di altri sostegni vitali come ad esempio una dialisi. Altro punto fortemente critico del testo è rappresentato dalle disposizioni che non riconoscono al testamento biologico valore vincolante, non dando alcuna certezza alla persona che desidera avvalersene e rimettendone, in modo inaccettabile, l'attuazione alle

scelte del medico, che se fosse animato da convinzioni « vitaliste » potrebbe imporre i citati trattamenti fino alla morte del paziente, mentre se fosse un « laicista » potrebbe porre in essere comportamenti opposti.

Alla luce di tali considerazioni, ritiene che sarebbe stato più opportuno non legiferare piuttosto che approvare una legge così formulata, una legge che consegna il fine vita alla politica, moralista a giorni alterni e laica a giorni alterni. Nell'annunciare, infine, il voto contrario del suo gruppo sul mandato al relatore a riferire in Assemblea, dichiara che il suo gruppo intende presentare una relazione di minoranza ai sensi dell'articolo 79, comma 12, del regolamento.

Paola BINETTI (UdC) ribadisce che così com'è il testo del provvedimento presenta alcuni punti critici che, a suo avviso, è indispensabile rivedere nel corso dell'esame in Assemblea.

Esprime, peraltro, apprezzamento per le disposizioni che cercano di sottrarre alle convinzioni personali del medico le decisioni in questa delicata materia, riconducendole al valore fondamentale di un'alleanza terapeutica fra medico e paziente da intendersi anzitutto come capacità di dialogo fra i soggetti dell'alleanza e di ascolto da parte del medico che la rende plausibile prioritariamente quando il malato è cosciente e non si trovi nell'incapacità di comprendere le informazioni sul trattamento sanitario e sulle sue conseguenze.

Ugualmente positivo è, a suo avviso, il fatto che la proposta di legge consente di interrompere la serie di interventi interpretativi della magistratura restituendo alle regole deontologiche e alla dignità della professione medica, nel rapporto col paziente, le decisioni in materia.

Conclude, quindi, annunciando il voto favorevole del gruppo dell'Unione di Centro sulla proposta di conferire il mandato al relatore a riferire favorevolmente in Assemblea, ferma restando l'esigenza di migliorare in Assemblea alcuni punti del testo in esame.

Lucio BARANI (Pdl) ricorda che la materia oggetto del provvedimento in esame è stata affrontata dal suo gruppo e discussa in sede parlamentare e politica a seguito dell'intervento della magistratura milanese che, con le sue sentenze, ha di fatto ripristinato la pena di morte in Italia. Si è pertanto reso necessario ricorrere allo strumento legislativo al fine di vietare che si possa estendere la liceità di certi comportamenti anche ad altre situazioni, simili a quella di Eluana.

Invita quindi l'opposizione a non invocare articoli della Costituzione senza leggere attentamente anche i lavori preparatori e gli interventi dei padri costituenti, in particolare materia di tutela del diritto alla salute. Da questi interventi traspare la volontà di difendere la vita, e di non consentire l'esecuzione di sperimentazioni scientifiche sulle persone.

Sottolinea, inoltre, il valore dell'alleanza terapeutica fra medico e paziente che non può che fondarsi su un consenso attuale, fermo restando che al medico va riconosciuta la possibilità di porre in essere quei trattamenti sanitari che il continuo progresso della scienza medica mette a sua disposizione e a difesa della vita. Al riguardo, richiama il caso dei malati di AIDS che, non avendo accettato i percorsi di morte, i famigerati « viaggi ad Amsterdam », che taluni consigliavano, sono poi sopravvissuti perché nel frattempo i medici sono riusciti a mettere a punto nuovi trattamenti sanitari che hanno prodotto la loro guarigione.

Conclude, quindi, affermando che, seppure vi sono nel testo taluni punti che ancora presentano profili problematici, esso è da considerarsi molto positivamente perché pone rimedio alle inaccettabili invasioni di campo della magistratura e perché contribuisce ad affermare pienamente la cultura della vita. Per tali ragioni, annuncia il convinto voto favorevole del suo gruppo sulla proposta di conferire il mandato a riferire favorevolmente in Assemblea.

Maria Antonietta FARINA COSCIONI (PD) deplora, anzitutto, il disinteresse e la

superficialità con cui i deputati della maggioranza hanno partecipato alla discussione odierna, rendendo difficoltoso persino il rispetto delle procedure.

Ritiene che l'andamento dei lavori abbia reso evidente quanto malvolentieri alcuni deputati del Popolo della Libertà si dicono favorevoli ad un testo che sembra preoccuparsi più di sbandierare propagandisticamente i valori che di rispettare la volontà e di tutelare i diritti delle persone malate, a partire dal diritto fondamentale di decidere sul proprio corpo e sulla propria esistenza.

Avviandosi alla conclusione, esprime rammarico per lo scarso apporto – quasi una rinuncia al proprio ruolo professionale – dato alla discussione dai molti colleghi medici presenti in Commissione, dicendosi certa, peraltro, che quando la vita li porrà davanti ai drammi dell'esistenza essi si pentiranno del voto favorevole che si apprestano a dare.

Annuncia quindi il proprio voto contrario sulla proposta di conferire il mandato al relatore a riferire favorevolmente in Assemblea.

Laura MOLTENI (LNP) sottolinea, il valore positivo delle disposizioni contenute nel provvedimento, in quanto grazie ad esse viene salvaguardato anche il principio di autodeterminazione dell'individuo poiché, grazie a un emendamento del gruppo della Lega Nord a sua firma, recepito nel testo in esame è stato introdotto il principio della doppia garanzia di certezza e tutela del rispetto, da un lato, delle volontà espresse con la DAT e, dall'altro, del rispetto della scelta e della decisione individuale di non esprimere una volontà sul proprio fine vita: volontà che, anche questa, deve essere rispettata. Infatti, se il cittadino vorrà esprimere la sua volontà potrà farlo con certezza del rispetto della stessa, nei tempi e nei modi stabiliti dalla legge in esame attraverso la D.A.T. Evidenzia che grazie all'introduzione di questo principio, si evita che espressioni emozionali rilasciate magari in tempi remoti in situazioni particolari dal cittadino siano interpretate successivamente da un terzo

come certezza e garanzia di una volontà presunta, reale e attuale. Sottolinea inoltre che ora, a differenza del passato, una volta approvata la legge il cittadino avrà a disposizione uno strumento con il quale, se vorrà, potrà esprimere in modo certo e inequivocabile la propria volontà sul fine vita. Evidenzia inoltre, che nel rispetto dei principi della nostra Carta costituzionale, con questo testo da un lato si chiudono le porte a eventuali derive eutanasiche e da un altro, sulla base anche di un principio di precauzione, si salvaguarda il valore della vita. Osserva quindi che il testo in esame prevede l'esclusione di ogni forma di accanimento terapeutico, e sancisce da un lato il valore fondamentale dell'alleanza terapeutica fra medico e malato basata sul consenso informato e sulla redazione certa e inequivocabile della dichiarazione anticipata di trattamento e da un altro il ruolo del fiduciario che può essere un familiare o persona di fiducia. In conclusione, esprime un convinto apprezzamento sul contenuto del provvedimento in esame e annuncia il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta di conferire il mandato al relatore a riferire favorevolmente in Assemblea.

Carmelo PORCU (PdL), nell'osservare come i toni del dibattito odierno siano saliti notevolmente, rivolge un appello in particolare all'opposizione affinché prevalga un atteggiamento di pacatezza, necessario a suo avviso per discutere argomenti così delicati come quelli del fine vita, del dolore, della morte. Auspica pertanto che anche il dibattito in Aula sia caratterizzato da moderazione ed equilibrio.

Rileva inoltre che l'argomento del « fine vita » non è stato portato alla discussione del Parlamento dalle forze di maggioranza, le quali invece sono state spinte ad intervenire per la difesa della vita – e quindi non debbono essere demonizzate – e per contrastare il fenomeno dell'abbandono terapeutico, assumendosi l'onere storico di affrontare legislativamente una materia così delicata a causa dell'intervento indebito della magistratura.

Anna Margherita MIOTTO (PD), nell'esprimere condivisione per l'appello del collega Porcu a moderare i toni del dibattito, denuncia il fatto che proprio nel suo intervento, laddove si parla di schieramento politico pro-vita, come se ve ne fosse un altro pro-morte, ci sono le premesse e i presupposti di uno scontro violento e inaccettabile. Conclude, quindi, invitando tutti i deputati, a partire da quelli della maggioranza, a prendere atto che il testo in esame è un testo pieno di contraddizioni, che va discusso in un'ottica di ascolto reciproco e con la disponibilità a correggerne gli aspetti più controversi. Se così sarà, allora sarà possibile, a suo avviso, mantenere i toni del dibattito entro i limiti della civiltà e del confronto politico; in caso contrario si rischierebbe di

trasformare la discussione in una sterile propaganda che nulla ha a che vedere con la tutela dei diritti delle persone e con il rispetto dei principi costituzionali.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione delibera di conferire il mandato al relatore, onorevole Di Virgilio, a riferire in senso favorevole all'Assemblea sul provvedimento in esame. Delibera altresì di chiedere l'autorizzazione alla relazione orale.

Gero GRASSI, *presidente*, si riserva di designare i componenti del Comitato dei nove sulla base delle indicazioni dei gruppi.

La seduta termina alle 15.05.

ALLEGATO

Disposizioni in materia di alleanza terapeutica, di consenso informato e di dichiarazioni anticipate di trattamento. Nuovo testo C. 2350, approvato in un testo unificato dal Senato, C. 625 Binetti, C. 784 Rossa, C. 1280 Farina Coscioni, C. 1597 Binetti, C. 1606 Pollastrini, C. 1764-bis Cota, C. 1840 Della Vedova, C. 1876 Aniello Formisano, C. 1968-bis Saltamartini, C. 2038 Buttiglione, C. 2124 Di Virgilio e C. 2595 Palagiano.

NUOVI EMENDAMENTI DEL RELATORE

ART. 1.

Al comma 2, dopo la parola: « garantisce » inserire le seguenti: « , nell'ambito degli interventi già previsti a legislazione vigente, ».

1. 300. Il Relatore.

(Approvato)

ART. 3.

Al comma 6, dopo le parole: « collegio medico formato » inserire le seguenti: « , senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, ».

3. 300. Il Relatore.

(Approvato)

ART. 7.

Al comma 3, sopprimere il terzo periodo.

7. 300. Il Relatore.

(Approvato)

Al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: « Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica ».

7. 301. Il Relatore.

(Approvato)

ART. 9.

Al comma 2, secondo periodo, sopprimere le parole: « in uffici dedicati ».

9. 300. Il Relatore.

(Approvato)